



REPUBBLICA ITALIANA

20545/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO-Primo Presidente f.f.
- Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
- Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
- Dott. Stefano BENINI - Consigliere -

Oggetto
giurisdizione

R.G.N. 23264/06

Cron. 20545

Rep. 5386

Ud.11/03/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MONTECITORIO
115, rappresentato e difeso dagli avvocati CLARICH
MARCELLO, GISONDI RAFFAELLO, giusta deleghe in atti;

- *ricorrente* -

contro

2008 CURATELA DEL FALLIMENTO CHIARALANE SOC. COOP. A R.L.,
302 in persona del legale rappresentante pro-tempore,



elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO
24, presso lo studio dell'avvocato CARELLO CESARE
ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCHETTI
DONATELLA, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1317/06 della Corte d'Appello
di FIRENZE, depositata il 24/06/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/08 dal Consigliere Dott. Mario
CICALA;

uditi gli avvocati Marcello CLARICH, Donatella
LUCHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per
l'inammissibilità del primo motivo del ricorso.

giurisdizione tributaria
costituito - esclusione

23264SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 novembre 1999 la Curatela del Fallimento Chiaralane soc. coop. a rl, conveniva il Comune di Prato innanzi al Tribunale di quella città esponendo che in data 12 ottobre 1992 la Chiaralane aveva stipulato un contratto d'affitto di azienda con la ditta Nuova S. Chiara, subentrando a questa anche in tutte le autorizzazioni facenti capo alla locatrice; successivamente era stato dichiarato il fallimento della Nuova S. Chiara ed il Comune si era insinuato al passivo fallimentare per il proprio credito, rappresentato dai canoni di fognatura e depurazione dovuti dalla fallita per gli anni dal 1990 al 1993, pari a £ 259.236.076; in data 23 giugno 1994 la Chiaralane - a sua volta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato del 5 giugno 1994 - aveva effettuato in favore del Comune di Prato il pagamento dei predetti canoni di fognatura e relative sanzioni, dovuti dalla Nuova S. Chiara.

Deduceva la curatela attrice che quel pagamento costituiva un atto di disposizione a titolo gratuito, trattandosi di pagamento di un debito altrui, e ne chiedeva pertanto la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F.

In subordine, l'attrice deduceva la sproporzione della prestazione effettuata dalla fallita e la conseguente violazione della par condicio creditorum, sicché chiedeva la declaratoria d'inefficacia del detto pagamento ex art. 67 L.F.

Si costituiva il Comune, deducendo che il 26 maggio 1994 la Chiaralane aveva presentato all'Amministrazione Comunale richiesta di subentro nell'autorizzazione allo scarico in precedenza rilasciata alla Nuova S. Chiara con accollo dei pregressi debiti esistenti; accolta l'istanza, era stato effettuato il pagamento, che non costituiva atto a titolo gratuito ma condotta necessaria per poter ottenere il subentro nell'autorizzazione allo scarico e rientrare nei limiti di accettabilità allo scarico previsti dal vigente regolamento comunale per gli insediamenti produttivi esistenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura.

Il convenuto chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte ex adverso.

Il Tribunale di Prato, ritenendo che il pagamento effettuato dalla Chiaralane non poteva considerarsi atto a titolo gratuito, stante il vantaggio per l'attività produttiva ed economica conseguito dalla società con il subentro nella titolarità dell'autorizzazione allo scarico già concessa alla Nuova S. Chiara, ed escludendo l'applicabilità dell'art. 67 L.F., sul rilievo che il pagamento de quo aveva consentito alla Chiaralane di

raggiungere in tempi brevi il fine di essere autorizzata ad effettuare gli scarichi nella condotta pubblica, rigettava le domande proposte.

Avverso questa decisione proponeva appello la curatela del fallimento, resisteva il Comune e nella memoria di replica eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la controversia destinata alla cognizione delle Commissioni Tributarie.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 1317 del 24 giugno 2006, riteneva che dalla natura di tributo del canone de quo non poteva conseguire la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, vertendosi "in tema di opponibilità alla curatela fallimentare dell'eseguito pagamento, non di sussistenza dell'obbligo tributario", sicché "in difetto degli elementi caratteristici della giurisdizione tributaria" (non controvertendosi, tra soggetto titolare della pretesa tributaria e soggetto d'imposta, della legittimità di un atto impositivo o di un diniego di rimborso), non sussistevano ragioni per derogare all'ordinaria giurisdizione, ed in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'impugnata sentenza, condannava il Comune di Prato al pagamento, in favore della curatela appellante, della somma di € 133884,26, oltre interessi legali dal 23 giugno 1994, nonché alle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso detta sentenza il Comune di Prato ha proposto ricorso ordinario per cassazione prospettando quattro motivi. Di cui viene qui in considerazione solo il primo con cui il ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione del G.O. sostenendo che, in base ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie non solo quando sia controverso l'an o il quantum della pretesa tributaria ma anche nei casi in cui sia in contestazione il soggetto tenuto al versamento dell'imposta in qualità di debitore principale o coobbligato, come nel caso all'esame in cui si controverte sul se la Chiaralane fosse o meno coobbligata con la sua dante causa al pagamento del canone di fognatura relativo agli anni 1991, 1992 e 1993; in particolare il Comune di Prato ha affermato che la giurisdizione delle predette Commissioni comprende anche le vicende in cui il rapporto tributario si instaura per effetto di negozi fra privati comportanti la successione nel credito o nel debito di imposta e che la stessa non è esclusa - contrariamente a quanto sostenuto ex adverso - per "il fatto che la curatela non avrebbe contestato uno specifico atto di imposizione del Comune o un diniego espresso o tacito ad un'istanza di rimborso" ovvero "per il fatto che la curatela ... contesti in radice che il Comune di Prato potesse esercitare nei suoi confronti alcun potere di imposizione".

In relazione al primo motivo il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto:



“Dica la Corte Suprema se qualora la controversia cada sulla individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta in qualità di coobbligato in via solida/e con il debitore principale la giurisdizione appartenga al giudice ordinario o alle commissioni tributarie”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia viene alle Sezioni Unite ai fini della decisione del primo motivo di ricorso ed alla soluzione del già esposto quesito di diritto.

Il Collegio ritiene che si debba riconoscere la competenza giurisdizionale del giudice ordinario; nei limiti e nei termini in prosieguo esposti.

Invero il quesito così come enunciato non ha una risposta univoca, dovendosi pervenire a soluzione diversa a seconda della fonte da cui scaturisca (o si pretenda che scaturisca) la “coobbligazione solidale”. E dunque deve essere risolto alla luce della natura della controversia in cui si inserisce.

Sussiste infatti la giurisdizione tributaria tutte le volte in cui oggetto della controversia sia l'accertamento dell'esistenza della obbligazione tributaria, in necessario contraddittorio con l'ente titolare della obbligazione stessa. La giurisdizione tributaria coinvolge quindi anche le obbligazioni solidali che derivano dalla normativa tributaria e costituiscono così un “modo d'essere” del tributo. Di guisa che la pronuncia nei confronti del coobbligato comporti la definizione di un rapporto tributario.

Questa situazione non si verifica nel caso di specie, in cui si controverte della opponibilità alla curatela fallimentare di un avvenuto pagamento; dunque l'esistenza della obbligazione tributaria non è in discussione ed è data per pacifica. Si mira invece a stabilire se e con quali limiti il pagamento compiuto dalla Chiaralane soc. coop. debba essere considerato come efficace anche nei confronti della curatela di tale società successivamente fallita.

Nella controversia in atto, invero, si discute se il pagamento sia avvenuto a titolo gratuito, oppure allo scopo di conseguire un vantaggio; se il versamento sia avvenuto in base ad un obbligo che scaturiva o meno da accordi o impegni assunti anche nei confronti dell'ente soggetto attivo del rapporto tributario.

Questi asseriti obblighi, pur nei confronti dell'ente, non avevano radice nella disciplina del tributo, ma in convenzioni intervenute al di fuori del rapporto tributario (allo scopo, si deduce, di ottenere o facilitare la “voltura” di una autorizzazione amministrativa).

Oggetto della controversia è l'efficacia del pagamento, eseguito dalla soc. Chiarl⁴ane,

M⁵el

nei confronti della curatela fallimentare che agisce in rappresentanza della massa dei creditori ed è dunque terza rispetto a detto rapporto. Di qui discende la giurisdizione del giudice ordinario.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti al Primo Presidente per assegnazione alla sezione competente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il giorno 11 marzo 2008.

M. Colan

Il presidente
Alessandro Pisano

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi 29 LUG. 2008
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista